Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 260 del 5 novembre 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 163/L

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2004, n. **260**.

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2004, n. **260**.

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 3;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   "2. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV, parti B e C.";

   b) all'articolo 10, comma 4, le parole:"secondo i criteri riportati nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti" sono sostituite dalle seguenti:"secondo i criteri riportati nella Tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52";

   c) all'articolo 10, comma 5, lettera b), il numero 1), è sostituito dal seguente:

   "1) quando l'imballaggio è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base all'articolo 6 sono altresì applicabili le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprietà se quest'ultima non è stata espressamente indicata sull'etichetta;";

   d) all'articolo 11, i commi 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti:

   "5. Il Ministro della salute stabilisce altresì, di concerto con le Amministrazioni competenti e con le modalità, di cui al comma 4:

   a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili, irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi;

   b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi, classificati conformemente all'articolo 6, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per l'ambiente;

c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), sono etichettati in altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.

6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non è consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o consigli di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.";

e) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa, qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identità chimica della sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza, compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale. Tale possibilità è ammessa nei casi in cui la sostanza è classificata come:

a) irritante, ad eccezione di quelle cui è stata attribuita la frase di rischio R41, o irritante in combinazione con una o più delle altre proprietà di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4;

b) nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti acuti letali .";

f) all'Allegato I, parte A, il primo punto: "1.2" è sostituito dal seguente: "1.1.2";

g) all'Allegato I, parte A, punto 2.1.2., nella sommatoria, al secondo membro, eliminare il segno + all'apice di P_{T+};

h) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: "4.2.1" è sostituito dal seguente: "4.2.2";

i) all'Allegato I, parte A, al punto 5.1.2,. ai primi due membri della sommatoria, sostituire "$L_{Xi, R38}$," con "$L_{Xi, R41}$,";

l) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: "5.2.2" è sostituito dal seguente: "5.2.3";

m) all'Allegato I, parte A, punto 5.3.1, alla lettera b), la seconda "b)" è soppressa;

n) all'Allegato I, parte A, punto 5.4. le parole: "l'indicazione pericolo" sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione di pericolo";

o) all'Allegato I, parte A, all'alinea del punto 5.4.3., la parola: "contrassegnata" è sostituita con la seguente: "contrassegnate";

p) all'Allegato I, parte A, punto 6.2., lettera b) le parole: "decreto del Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti e successivi aggiornamenti," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanità 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti,";

q) all'Allegato I, parte B, Tabella II, alla terza colonna, le parole: "39 (*) obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "R39(*) obbligatoria";

r) all'Allegato I, parte B, Tabella III, alla terza colonna, le parole: "% ≤ conc. < 10%" sono sostituite dalle seguenti: "1 % ≤ conc. < 10%";

s) all'Allegato I, parte B, Tabella IV e Tabella IV A, nel N.B. le parole: " e dell'articolo 5, comma 8 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " e dell'articolo 5, comma 6, del presente decreto." ;

t) all'Allegato I, parte B, Tabella IVA, alla seconda colonna, le parole: "35 obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "R35 obbligatoria";

u) all'Allegato I, parte B, Tabella V A, nella prima e nella terza colonna, le parole: "R 42/43" sono sostituite dalle seguenti: "R 43";

v) all'Allegato II, parte A, dopo l' intestazione "a) *Ambiente acquatico*", il numero: "1." è soppresso;

z) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 1.2, seconda riga, i numeri: "1.1.1" sono sostituiti dai seguenti: "1.1";

aa) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 2, le parole: "ai sensi del precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi del punto 1";

bb) all'Allegato II, parte A, lettera a), punto 2.2, alla seconda riga, i numeri: "1.2.1" sono sostituiti dai seguenti: "2.1" e nella definizione di "$P_{N,R51-53}$", le parole: "R50-53" sono sostituite dalle seguenti: "R51-53";

cc) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3, le parole: "ai sensi dei precedenti punti I.1. o I.2" sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dei punti 1 o 2";

dd) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3.2, seconda riga, i numeri: "1.3.1" sono sostituiti dai seguenti: "3.1";

ee) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4, le parole: "ai sensi del precedente punto I.1" sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi del punto 1";

ff) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4.3, seconda riga, i numeri: "1.4.1 o 1.4.2" sono sostituiti dai seguenti: "4.1 o 4.2";

gg) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5, le parole: "ai sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4" sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dei punti 1, 2, 3 o 4";

hh) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5.2, seconda riga, i numeri: "1.5.1" sono sostituiti dai seguenti: "5.1";

ii) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6, le parole: "ai sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2 o 1.3" sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dei punti 1, 2 o 3";

ll) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.2, seconda riga, i numeri: "1.6.1" sono sostituiti dai seguenti:"6.1";

mm) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.3, seconda riga, i numeri: "1.6.2" sono sostituiti dai seguenti: "6.2";

nn) all'Allegato II, parte A, alla lettera b), dopo le intestazioni: "1. STRATO DI OZONO" e "2. AMBIENTE TERRESTRE", il numero: "I" è soppresso;

oo) all'Allegato II, parte B, Tabella 1, alla quarta colonna, la formula: "0,25%Cn<2,5%" è sostituita dalla seguente: "0,25% ≤ Cn<2,5%";

pp) all'Allegato II, parte B, Tabella 2, nell'intestazione della seconda colonna sono aggiunte le seguenti parole: "N, R50";

qq) all'Allegato II, parte B, Tabella 3, nell'intestazione della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 52";

rr) all'Allegato II, parte B, Tabella 4, nell'intestazione della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 53";

ss) all'Allegato II, parte B, Tabella 5, nella prima intestazione della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "N, R59", mentre, nella seconda intestazione della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 59";

tt) all'Allegato II, parte C, terzo capoverso, le parole: "parte C del Ministero della sanità del 28 aprile 1997" sono sostituite dalle seguenti: "parte C del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997";

uu) all'Allegato III, parte A, punto 1. le parole: "all'articolo 6 della presente direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5 del presente decreto legislativo";

vv) all'Allegato III, parte A, alla quarta colonna della Tabella, i numeri: "2006596 e 2008389" sono sostituiti dai seguenti: "200-659-6 e 200-838-9";

zz) all'Allegato IV, parte A, punti 3 e 4, alla seconda riga, le parole: "nell'allegato III del Ministero della sanità del 28 aprile 1997" sono sostituite dalle seguenti: "nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997";

aaa) all'Allegato V, parte A, alla terza colonna della Tabella, il numero della direttiva: "67/546/CEE" è sostituito dal seguente: "67/548/CEE";

bbb) all'Allegato V, parte A, punti 7. e 8., le parole: "della presente direttiva." sono soppresse;

ccc) all'Allegato V, parte A, il punto 10, è sostituito dal seguente:" Scheda informativa in materia di sicurezza a norma del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.";

ddd) all'Allegato V, parte B, punto 3. Ripartizione delle sostanze in famiglie e in sottofamiglie:

1) alla famiglia 015, alla seconda colonna, terza riga, le parole: "Composti del fosforo" sono sostituite dalle seguenti: "Composti del fosfonio";
2) alla famiglia 059, alla seconda colonna, le parole: "Composti del preseodimio" sono sostituite dalle seguenti: "Composti del praseodimio";
3) alla famiglia 602, alla seconda colonna, quinta riga, la parola: "famigli" è sostituita dalla seguente: "famiglia";
4) alla famiglia 648, alla seconda colonna, le parole: "Distillati (carbone), frazione intermedi idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente" sono soppresse una sola volta;
5) alla famiglia 648, alla penultima riga della seconda colonna, la parola: "redisuo" è sostituita dalla seguente: "residuo";

eee) all'Allegato VII, parte A:

1) ai punti 1 e 2:
   a) le parole: "all'articolo 6", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5";
   b) le parole: "all'allegato II, parte B, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'allegato I, parte B;";
2) il punto 4 è sostituito dal seguente:

   "4. non deve figurare in etichetta il nome di qualsiasi sostanza che abbia portato a classificare il preparato in una o più delle categorie di pericolo seguenti, a meno che la sostanza non debba essere menzionata ai sensi dei punti 1, 2 e 3:
   c) esplosivo,
   d) comburente,
   e) estremamente infiammabile,
   f) facilmente infiammabile,
   g) infiammabile,
   h) irritante,
   i) pericoloso per l'ambiente.";

3) al punto 6, le parole: "decreto ministeriale 28 aprile 1997" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997";

fff) all'Allegato XI, parte A, dopo il punto 5, è inserita la seguente parte:

“Parte B

Indicazioni da fornire e criteri per la predisposizione della documentazione

Il programma operativo fornito dall’Istituto superiore di sanità consente una compilazione assistita del formulario elettronico necessario alla definizione dell’Archivio preparati.

Alcune informazioni risultano obbligatorie e vanno inserite per consentire al programma medesimo di procedere. Altre informazioni sono considerate facoltative.

In ogni caso, si riporta qui di seguito l’elenco delle informazioni richieste, con relative note esplicative:

1) ***Nome commerciale del preparato***
Deve essere indicata la designazione o il nome commerciale del preparato.

2) ***Altre denominazioni commerciali del preparato***
Vanno riportate le altre denominazioni utilizzate dall’azienda per identificare prodotti di composizione simile, cioè rientranti negli intervalli di variabilità compositiva indicati di seguito; in questo modo è possibile, per serie di prodotti, fornire un’unica scheda informativa, indicando al presente punto tutte le altre identificazioni commerciali dei prodotti con l’Istituto superiore di sanità per l’Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale numero di partita IVA dovesse cambiare.

3) ***Codice dell’azienda***
È un codice che consente di gestire in modo informatico le informazioni fornite. Deve essere un codice specifico per ogni azienda; va utilizzato preferibilmente il numero di partita IVA, che diventa il codice di riferimento dell’azienda nei rapporti con l’Istituto superiore di sanità per l’Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale numero di partita IVA dovesse cambiare.

4) ***Codice del prodotto***
È un codice che viene automaticamente attribuito al prodotto dal programma, ma che può essere modificato dal compilatore, allo scopo di immettere un proprio codice interno.

Nei casi in cui una scheda faccia riferimento ad una famiglia di prodotti, secondo quanto indicato al punto 2), viene comunque assegnato un solo codice.

5) ***Identificazione del responsabile dell’immissione sul mercato italiano***
Deve essere indicata l’azienda responsabile dell’immissione sul mercato italiano che appare sull’etichetta del prodotto (fabbricante, importatore o distributore).

Al riguardo si ricorda che:

a) per i preparati pericolosi immessi sul mercato italiano da aziende non italiane, l’informazione deve essere fornita all’ISS direttamente da dette aziende;

b) per i preparati pericolosi importati o distribuiti da aziende italiane, qualora l'importatore o il distributore non conosca l'esatta composizione del prodotto, lo stesso importatore o distributore del prodotto può compilare il formulario indicando come unico componente il nome e il codice originale del preparato, chiedendo al produttore di inviare a sua volta una dichiarazione sullo stesso preparato in cui siano inserite le informazioni sulla composizione;

c) per i preparati, pericolosi o non pericolosi, utilizzati come materia prima per la formulazione di preparati pericolosi si pongono due casi distinti:
   - nel caso di preparato pericoloso utilizzato come materia prima, qualora l'utilizzatore non disponga delle informazioni sui componenti non pericolosi presenti, egli presenta una dichiarazione in cui indica, fra i componenti, il nome del preparato-materia prima e dell'azienda fornitrice. Poiché detta azienda fornitrice ha anch'essa l'obbligo, ai sensi del presente decreto, di fornire all'ISS le informazioni richieste, lo stesso ISS può disporre delle informazioni complessive circa la composizione completa del preparato finale.";

ggg) negli Allegati, le parole: "decreto del Ministero della Sanità del" e: "decreto del Ministero della Sanità dell' ", ove ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanità".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE». L'art. 1, comma 3, così recita:

«3. Il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi richiamati al comma 2.».

— La direttiva 1999/45/CE è pubblicata in GUCE n. L 200 del 30 luglio 1999.

— La direttiva 2001/60/CE è pubblicata in GUCE n. L 226 del 22 agosto 2001.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, reca: «Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: «Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose». Gli articoli 25, commi 1 e 2, e 37, commi 1 e 2, così recitano:

«Art. 25 *(Scheda informativa in materia di sicurezza)*. — 1. Per consentire agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.

2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in conformità alle direttive comunitarie; la scheda deve riportare, come informazione, la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.».

«Art. 37 *(Adempimenti successivi)*. — 1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 aprile 1997, si provvede al recepimento delle direttive 91/632/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE, 93/72/CEE, 93/101/CE e 94/69/CE, della Commissione, rispettivamente del 28 ottobre 1991, del 30 aprile 1992, del 31 luglio 1992, del 27 aprile 1993, del 1° settembre 1993, del 1° novembre 1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione integrale degli allegati da I a IX.

2. Con decreto del Ministro della sanità, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati; il decreto è emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.».

— Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, reca: «Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128.».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 9, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 9 *(Etichettattura)*. — 1. I preparati di cui all'art. 1 sono immessi sul mercato solo se l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parti A e B.

2. I preparati di cui all'art. 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) *e* b)*, e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV, parti B e C.*

3. Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'art. 16 e dell'allegato V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari sono immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura è conforme alle prescrizioni del presente decreto e se recano la dicitura: "Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso".

4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:

a) denominazione o nome commerciale del preparato;

b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea;

c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato VII, parte A;

d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato VII, parte B;

e) frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto all'allegato VII, parte C;

f) consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto dall'allegato VII, parte D;

g) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico.

5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:

a) per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non è necessario indicare le frasi R o S;

b) per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è necessario indicare le frasi R, ma non è necessario indicare le frasi S.

6. Fatte salve le disposizioni dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali non tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o qualsiasi altra indicazione diretta ad indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i pericoli inerenti tali preparati.».

— Il testo dell'art. 10, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 10 *(Applicazione dei requisiti per l'etichettatura)*. — 1. Se le indicazioni prescritte dall'art. 9 figurano su un'etichetta, questa deve essere saldamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. L'etichetta deve contenere esclusivamente le informazioni richieste dal presente decreto e, se necessario, indicazioni complementari in materia di salute o di sicurezza

2. L'etichetta non è necessaria quando è l'imballaggio stesso a recare ben visibili le indicazioni richieste, secondo le modalità del comma 1.

3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo con il suo fondo.

4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma dell'art. 9, devono risultare chiaramente sul fondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentirne un'agevole lettura. Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato di queste informazioni, nonché le dimensioni dell'etichetta, sono stabilite, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, *secondo i criteri riportati nella tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52*.

5. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti:

a) nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno è provvisto di una etichetta conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme al presente decreto;

b) nel caso di imballaggi unici:

1) *quando l'imballaggio è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme all'art. 9, comma 4, lettere* a), b), c), e) *e* f)*; ai preparati classificati in base all'art. 6 sono altresì applicabili le disposizioni dell'art. 9, comma 4, lettera* d)*, concernenti tale proprietà se quest'ultima non è stata espressamente indicata sull'etichetta;*

oppure

2) ove opportuno, per tipologie particolari di imballaggio, ivi comprese le bombole mobili per il gas, se sono soddisfatte, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le disposizioni specifiche secondo i criteri di cui all'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministro della sanità, e successivi aggiornamenti».

— Il testo dell'art. 11, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

Art. 11 *(Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio)*. — 1. Gli articoli 8, 9 e 10 non si applicano agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre come effetto pratico esplosioni o effetti pirotecnici.

2. Gli articoli 8, 9 e 10 non si applicano a taluni preparati pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, definiti all'allegato VI che non presentano, nella forma in cui sono immessi sul mercato, rischi di natura chimico-fisica o rischi per la salute o per l'ambiente.

3. Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura conforme a quanto previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, l'etichetta può essere realizzata in dimensioni ridotte, comunque non inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato.

4. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare una etichettatura conforme alle modalità di cui al comma 3, il Ministro della salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichetta.

5. *Il Ministro della salute stabilisce altresì, di concerto con le Amministrazioni competenti e con le modalità, di cui al comma 4:*

a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili, irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi;

b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi, classificati conformemente all'art. 6, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per l'ambiente;

c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a) *e* b)*, sono etichettati in altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.*

6. *In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non è consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o consigli di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.*

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate immediatamente alla Commissione europea ed agli altri Stati membri».

— Il testo dell'art. 14, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

Art. 14 *(Riservatezza delle informazioni)*. — 1. *Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa, qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identità chimica della sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza, compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale. Tale possibilità è ammessa nei casi in cui la sostanza è classificata come:*

a) irritante, ad eccezione di quelle cui è stata attribuita la frase di rischio R41, o irritante in combinazione con una o più delle altre proprietà di cui all'allegato VII, parte A, punto 4;

b) nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui all'allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti acuti letali.

2. Questa facoltà è comunque esclusa nel caso in cui la sostanza in questione sia soggetta ad un limite di esposizione comunitario.

3. Il responsabile dell'immissione sul mercato che intenda avvalersi dell'autorizzazione di cui al comma 1, presenta apposita domanda al Ministero della salute, redatta in conformità a quante disposto nell'allegato V.

4. Il Ministero della salute può chiedere ulteriori informazioni al responsabile dell'immissione sul mercato qualora lo ritenga necessario ai fini di una corretta valutazione della richiesta.

5. Il Ministero della salute notifica la sua decisione al richiedente, il quale, in caso di accoglimento della domanda, trasmette copia dell'autorizzazione a ciascuno degli Stati membri nei quali intende immettere il prodotto sul mercato.

6. Le informazioni considerate riservate, portate a conoscenza del Ministero della salute, sono trattate a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.».

— Si riporta il testo dell'allegato I, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

«Parte A

Procedura di valutazione dei pericoli per la salute

La valutazione procede secondo i seguenti passaggi.

1. I preparati seguenti sono classificati molto tossici:

1.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di pericolo «molto tossico» e con le frasi di rischio R26, R27 o R28.

1.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, in merito alla o alle sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o I*A*) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

1.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazioni singole inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.1, lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum (P_T^+/L_T^+) \geq 1$$

dove:

P_T^+ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato;

L_T^+ = è il limite molto tossico fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume;

1.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di pericolo «molto tossico» e con le frasi di rischio R39/via di esposizione,

i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B, del presente allegato (tabella II o II*A*) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

2. I preparati seguenti sono classificati tossici:

2.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di pericolo "tossico" e con le frasi di rischio R23, R24 o R25;

2.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, per la sostanza o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o I*A*) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

2.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola inferiori ai limiti fissati al punto 2.1.1 *a)* o *b)* se:

$$\sum [(P_T^+/L_T) + (P_T/L_T)] \geq 1$$

dove:

P_T^+ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato;

P_T = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato;

L_T = è il limite tossico rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica o tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume;

2.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo "T", l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio R39/via di esposizione,

i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata come «molto tossica o tossica» che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabella II o II*A*) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

2.3. a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio R48/via di esposizione;

i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,

b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabella III o III*A*) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

3. I preparati seguenti sono classificati nocivi:

3.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo "X_n" e l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R20, R21 o R22;

3.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive e che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la sostanza o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o I*A*) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

3.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 3.1.1 *a)* o *b)* se:

$$\sum[(P_T{}^{+}/L_{X_n}) + (P_T/L_{X_n}) + (P_{X_n}/L_{X_n})] \geq 1$$

dove:

$P_T{}^{+}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato;

P_T = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato;

P_{Xn} = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza nociva presente nel preparato, L_{Xn} = è il limite nocivo rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva espresso in percentuale, in peso o in volume;

3.2. a causa dei loro effetti acuti per i polmoni se ingeriti e contrassegnati con il simbolo "X_n", con l'indicazione di pericolo "nocivo" e con la frase di rischio R65,

i preparati classificati nocivi secondo i criteri specificati nel punto 3.2.3 dell'allegato VI del decreto ministeriale 11 aprile 2002 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti. Nell'applicare il metodo convenzionale previsto dal precedente punto 3.1. non si tiene conto della classificazione delle sostanze come R65;

3.3. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo "X_n", l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R68/via di esposizione,

i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata molto tossica, tossica o nociva producano tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabella II o II*A*) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

3.4. a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo "X_n", l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R48/via di esposizione,

i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata tossica o nociva che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabella III o III*A*) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

4. I preparati seguenti sono classificati corrosivi:

4.1. e contrassegnati con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo "corrosivo" e la frase di rischio R35;

4.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 per una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IV*A*) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

4.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.1.1 *a)* o *b)* se:

$$\sum(P_{C.R35}/L_{C.R35}) \geq 1$$

dove:

$P_{C.R35}$ = è la percentuale in peso o in volume di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato o contrassegnata con la frase R35;

$L_{C.R35}$ = è il limite di corrosione R35 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, espresso in percentuale, in peso o in volume;

4.2. e sono contrassegnati con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo "corrosivo" e la frase di rischio R34;

4.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IV*A*) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

4.2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo "corrosivo" e con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.2.1 *a)* o *b)* se:

$$\sum[(P_{C.R35}/L_{C.R34}) + (P_{C.R34}/L_{C.R34})] \geq 1$$

dove:

$P_{C.R35}$ = è la percentuale in peso o in volume di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R35;

$P_{C.34}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato. contrassegnata con la frase R34,$L_{C.R34}$ = è il limite rispettivo di corrosione R34 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 ed espressa in percentuale, in peso o in volume.

5. I preparati seguenti sono classificati irritanti:

5.1. in quanto possono provocare lesioni oculari gravi e sono contrassegnati con il simbolo "X_i", l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R41;

5.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 in una concentrazione singola pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IV*A*) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

5.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o classificate corrosive e cui si applica la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.1.1 *a)* o *b)* se:

$$\sum[(P_{C.R35}/L_{Xi,R41,} + (P_{C.R34}/\text{``}L_{Xi,R41,}\text{''}; +(P_{Xi.R41}/L_{Xi.R41}) \geq 1$$

dove:

$P_{C.R35}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato;

$P_{C.R34}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato;

$P_{Xi.R41}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 presente nel preparato;

$L_{Xi.R41}$ = è il limite di irritazione R41 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, espresso in percentuale, in peso o in volume;

5.2 irritante per gli occhi e contrassegnati con il simbolo "X_i", con l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R36;

5.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 in una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IV*A*) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

5.2.3. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 o come corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.2.1 lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum[(P_{C.R35}/L_{Xi.R36}) + (P_{C.R34}/L_{Xi.R36}) + (P_{Xi.R41}/L_{Xi.R36}) + (P_{Xi.R36}/L_{Xi.R36})] \geq 1$$

dove:

$P_{C.R35}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, presente nel preparato;

$P_{C.R34}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34, presente nel preparato;

$P_{Xi.R41}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, presente nel preparato;

$P_{Xi.R36}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R36, presente nel preparato;

$L_{Xi.R36}$ = è il limite di irritazione R36 rispettivo, specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 o R36, espresso in percentuale in peso o in volume;

5.3 irritanti per la pelle e contrassegnati con il simbolo "X_i", con l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R38;

5.3.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IV*A*) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

5.3.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.3.1 lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum[(P_{C.R35}/L_{Xi.R38}) + (P_{C.R34}/L_{Xi.R38}) + (P_{Xi.R38}/L_{Xi.R38})] \geq 1$$

dove:

$P_{C.R35}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato;

$P_{C.R34}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato;

$P_{Xi.R38}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R38 presente nel preparato;

$L_{Xi.R38}$ = è il limite di irritazione R38 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in peso o in volume;

5.4. irritanti per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo “X_i”, con *l'indicazione di pericolo* “irritante” e con la frase di rischio R37;

5.4.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnati con la frase R37 in una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IV*A*) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

5.4.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5 4.1 lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum[(P_{Xi.R37}/L_{Xi.R37})] \geq 1$$

dove:

$P_{Xi.R37}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato;

$L_{Xi.R37}$ = è il limite di irritazione R37 specificato per ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume;

5.4.3. i preparati gassosi contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e *contrassegnate* con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1 lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum[(P_{C.R35}/L_{Xi.R37}) + (P_{C.R34}/L_{Xi.R37}) + (P_{Xi.R37}/L_{Xi.R37})] \geq 1$$

dove:

$P_{C.R35}$ = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato;

$P_{C.R34}$ = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato;

$P_{Xi.R37}$ = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato;

$L_{Xi.R37}$ = è il limite di irritazione R37 rispettivo fissato per ciascuna sostanza gassosa corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza gassosa irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume.

6. I preparati seguenti sono classificati come sensibilizzanti:

6.1. Per la pelle e contrassegnati con il simbolo “X_i”, con l'indicazione di pericolo “irritante”, e con la frase di rischio R43,

i preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R43 che produca tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V o V*A*) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

6.2. per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo “X_i” con l'indicazione di pericolo “nocivo” e con la frase di rischio R42,

i preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R42 che produca tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) o a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V o V*A*) qualora la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 *del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti*, o vi figurino senza limiti di concentrazione».

— Si riporta il testo dell'allegato I, parte B, tabella II, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato.

«Parte B

Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per la salute

In relazione a ogni effetto pericoloso per la salute, la prima tabella (tabella da I a VI) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale peso/peso) da utilizzare per i preparati non gassosi, mentre la seconda tabella (tabella da I*A* a VI*A*) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale volume/volume) da utilizzare per i preparati gassosi. Tali limiti di concentrazione sono utilizzati in mancanza di limiti di concentrazione specifici per le sostanze di cui all'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.

1. Effetti acuti letali.

1.1. Preparati non gassosi.

I limiti di concentrazione fissati nella tabella I, espressi in percentuale peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato		
	T*	T	Xn
T* con R26, R27, R28	conc. ≥ 7%	1% ≤ conc. < 7%	0,1% ≤ conc. < 1%
T con R23, R24, R25		conc. ≥ 25%	3% ≤ conc. < 25%
Xn con R20, R21, R22			conc. ≥ 25%

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;

in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

1.2. Preparati gassosi.

I limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati nella successiva tabella I*A* determinano la classificazione del preparato gassoso in funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali è pure indicata la classificazione.

Tabella I *A*

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	T*	T	Xn
T* con R26, R27, R28	conc. ≥ 1%	0,2% ≤ conc. < 1%	0,02% ≤ conc. < 0,2%
T con R23, R24, R25		conc. ≥ 5%	0,5% ≤ conc. < 5%
Xn con R20, R21, R22			conc. ≥ 5%

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;

in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

2. Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione.

2.1. Preparati non gassosi.

Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione - R68/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella II, espressi in percentuale peso/peso, determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella II

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	T*	T	Xn
T* con R39/via di esposizione	conc. ≥ 10% R39 (*) obbligatoria	1% ≤ conc. < 10 % *R39 (*) obbligatoria*	0,1% ≤ conc. < 1% R68 (*) obbligatoria
T con R39/via di esposizione		conc. ≥ 10% R39 (*) obbligatoria	1% ≤ conc. < 10% R68 (*) obbligatoria
Xn con R68/via di esposizione			conc. ≥ 10% R68 (*) obbligatoria

---

(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).

2.2. Preparati gassosi.

Per i gas che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione - R68/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella II*A* determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella II *A*

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	T*	T	Xn
T* con R39/via di esposizione	conc. ≥ 1% R39 (*) obbligatoria	0,2% ≤ conc. < 1 % R39 (*) obbligatoria	0,02% ≤ conc. < 0,2% R68 (*) obbligatoria
T con R39/via di esposizione		conc. ≥ 5% R39 (*) obbligatoria	0,5% ≤ conc. < 5% R68 (*) obbligatoria
Xn con R68/via di esposizione			conc. ≥ 5% R68 (*) obbligatoria

(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3 2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).

3. Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata.

3.1. Preparati non gassosi.

Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella III, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella III

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato	
	T	Xn
T con R48/via di esposizione	conc. ≥ 10% R48 (*) obbligatoria	*1%* ≤ *conc.* < 10% R48 (*) obbligatoria
Xn con R48/via di esposizione		conc. ≥ 10% R48 (*) obbligatoria

(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).

3.2. Preparati gassosi.

Per i gas che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella III*A* determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella III *A*

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato	
	T	Xn
T con R48/via di esposizione	conc. ≥ 5% R48 (*) obbligatoria	0,5% ≤ conc. < 5% R48 (*) obbligatoria
Xn con R48/via di esposizione		conc. ≥ 5% R48 (*) obbligatoria

(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).

4. Effetti corrosivi ed irritanti, ivi comprese le lesioni oculari gravi.

4.1. Preparati non gassosi.

Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R34-R35) o effetti irritanti (R36, R37, R38, R41), i limiti di concentrazione singola specificati nella tabella IV, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella IV

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato			
	C con R35	C con R34	Xi con R41	Xi con R36, R37, R38
C con R35	conc. ≥ 10% R35 obbligatoria	5% ≤ conc. < 10% R34 obbligatoria	5%	1% ≤ conc. 5% R36/38 obbligatoria
C con R34		conc. ≥ 10% R34 obbligatoria	10% (*)	5% ≤ conc. < 10% R36/38 obbligatoria
Xi con R36			conc. ⩾ 10% R41 obbligatoria	5% ⩽ conc. < 10% R36 obbligatoria
Xi con R36, R37, R38				conc. ≥ 20% R36, R37, R38 sono obbligatorie in base alla concentrazione se sono applicate alle sostanze considerate

(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti), le sostanze corrosive contrassegnate delle frasi R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante (R41) o irritante (R36).

N.B. La semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad es. pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si tiene conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3.2.5 dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, *e dell'art. 5, comma 6, del presente decreto.*

4.2. Preparati gassosi.

Per i gas che producono effetti di questo tipo (R34, R35 o R36, R37, R38, R41), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella IV*A* determinano, ove è necessario, la classificazione del preparato.

Tabella IV *A*

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato			
	C con R35	C con R34	Xi con R41	Xi con R36, R37, R38
C con R35	conc. ≥ 1% *R35 obbligatoria*	0,2% ≤ conc. < 1% R34 obbligatoria	0,2% (*)	0,02% ≤ conc. 0,2% R36/37/38 obbligatoria
C con R34		conc. ≥ 5% R34 obbligatoria	5% (*)	0,5% ≤ conc. < 5% R36/37/38 obbligatoria
Xi con R41			conc. ⩾ 5% R41 obbligatoria	0,5% ⩽ conc. < 5% R36 obbligatoria
Xi con R36, R37, R38				conc. ≥ 5% R36, R37, R38 sono obbligatorie secondo il caso

(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti), le sostanze corrosive contrassegnate delle frasi R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante (R41) o irritante (R36).

N.B. La semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritabili può portare a errori per eccesso, o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad es. pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si tiene conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3.2.5 dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, "e dell'art. 5, comma 6, del presente decreto.".

5. Effetti sensibilizzanti.

5.1. Preparati non gassosi.

I preparati che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con:

il simbolo X_n e la frase R42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione;

il simbolo X_i e la frase R43, se questo effetto può prodursi per contatto con la pelle.

I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella V

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato	
	sensibilizzazione con R42	sensibilizzazione con R43
sensibilizzazione con R42	conc. ≥ 1% R42 obbligatoria	
sensibilizzazione con R43		conc. ≥ 1% R42 obbligatoria

5.2. Preparati gassosi.

I preparati gassosi che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con:

il simbolo X_n e la frase R42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione;

il simbolo X_i e La frase R43, se questo effetto può prodursi per contatto con la pelle.

I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V*A*, espressi in percentuale volume/volume determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella V *A*

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato gassoso	
	sensibilizzazione con R42	sensibilizzazione con R43
sensibilizzazione con R42	conc. ⩽ 0,2% R42 obbligatoria	
sensibilizzazione con "R43"		conc. ≥ 0,2% *R43* obbligatoria

6. Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione.

6.1. Preparati non gassosi.

Per le sostanze che producono tali effetti, i limiti di concentrazione specificati nella tabella VI, espressi in percentuale peso/peso, determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi di rischio seguenti:

Cancerogeno categorie 1 e 2: T; R45 o R49;
Cancerogeno categoria 3: Xn; R40;
Mutageno categorie 1 e 2: T; R46;
Mutageno categoria 3: Xn; R68;
Tossico per la riproduzione, fertilità categorie 1 e 2: T; R60;
Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2: T; R61;
Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3: Xn; R62;
Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3: Xn; R63».

— Si riporta il testo dell'allegato II, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

«PARTE A
Procedura di valutazione dei pericoli per l'ambiente

a) Ambiente acquatico.

Il metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico tiene conto di tutti i rischi che un preparato può presentare per questo ambiente secondo le specifiche seguenti:

I preparati seguenti sono classificati pericolosi per l'ambiente:

1. E sono contrassegnati con il simbolo "N", l'indicazione di pericolo "pericoloso per l'ambiente" e le frasi di rischio R50 e R53 (R50-53):

1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una concentrazione singola, pari a superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,

b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 1.1, lettera *a)* o lettera *b)*se:

$$\sum(P_{N.R50-53}/L_{N.R50-53}) \geq 1$$

dove

$P_{N.R50-53}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

$L_{N.R50-53}$ = è il limite R50-53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, espresso in percentuale in peso.

2. E sono contrassegnati con il simbolo "N", l'indicazione di pericolo "pericoloso per l'ambiente" e le frasi di rischio R51 e R53 (R51-R53) a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi del punto 1;

2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 per una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,

b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto *2.1*, lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum[(P_{N.R50-53}/L_{N.R51-53}) + (P_{N.R51-53}/L_{N.R51-53})] \geq 1$$

dove:

$P_{N.R50-53}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato;

$P_{N.R51-53}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi *R51-53*, presente nel preparato;

$L_{N.R51-53}$ = è il limite R51-53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53, espresso in percentuale in peso.

3. E sotto contrassegnati con le frasi di rischio R52 e R53 (R52-R53), a meno che il preparato non sia già classificato *ai sensi dei punti 1 o 2;*

3.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 o R52-53 per una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2004 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

3.2. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-R53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto *3.1*, lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum[(P_{N.R50-53}/L_{R52-53}) + (P_{N.R52-53}/L_{R52-53}) + (P_{N.R52-53}/L_{R52-53})] \geq 1$$

dove:

$P_{N.R50-53}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato;

$P_{N.R51-53}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato;

P_{R52-53} = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato;

L_{R52-53} = è il limite R52-53 rispettivo, fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53 o R52-53, espresso in percentuale in peso.

4. E contrassegnati con il simbolo "N" l'indicazione di pericolo "pericoloso per l'ambiente" e la frase di rischio R50, a meno che il preparato non sia già classificato *ai sensi del punto 1;*

4.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 per una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,

b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 2) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

4.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.1, lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum(P_{N.R50}/L_{N.R50}) \geq 1$$

dove

$P_{N.R50}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato;

$L_{N.R50}$ = è il limite R50 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente contrassegnata con la frase R50, espresso in percentuale in peso;

4.3. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 che non rispondono ai criteri di cui al punto *4.1, 4.2* e contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 per le quali:

$$\sum[(P_{N.R50}/L_{N.R50}) + (P_{N.R50-53}/L_{N.R50})] \geq 1$$

dove:

$P_{N.R50}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato;

$P_{N.R50\text{-}53}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50-53, presente nel preparato;

$L_{N.R50}$ = è il limite R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50 o R50-53, espresso in percentuale in peso.

5. E sono contrassegnati con la frase di rischio R52, a meno che il preparato non sia già classificato *ai sensi dei punti 1, 2, 3 o 4;*

5.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una concentrazione singola, pari o superiore;

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 3) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

5.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto *5.1*, lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum(P_{R52}/L_{R52}) \geq 1$$

dove:

P_{R52} = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, presente nel preparato;

L_{R52} = è il limite R52 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, espresso in percentuale in peso.

6. E sono contrassegnati con la frase di rischio R53, a meno che il preparato non sia già classificato *ai sensi dei punti 1, 2, 3,*

6.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnati con la frase R53 per una concentrazione singola, pari o superiore,

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti per la o le sostanze considerate,

b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 4) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del *decreto ministeriale 11 aprile 2001* del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

6.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto *6.1*, lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum(P_{R53}/L_{R53}) \geq 1$$

dove:

P_{R53} = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato;

L_{R53} = è il limite R53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, espresso in percentuale in peso;

6.3. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 non rispondenti ai criteri di cui al punto *6.2* e contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 per le quali:

$$\sum[(P_{R53}/L_{R53}) + (P_{N.R50-53}/L_{R53}) + (P_{N.R51-53}/L_{R53}) + (P_{R52-53}/L_{R53})] \geq 1$$

dove:

$P_{R\text{-}53}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato;

$P_{N.R50\text{-}53}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato;

$P_{N.R51\text{-}53}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato;

$P_{R52\text{-}53}$ = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato;

L_{R53} = è il limite R53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R53 o R50-53 o R51-53 o R52-53, espresso in percentuale in peso.

b) Ambiente non acquatico.

1. Strato di ozono.

Metodo convenzionale per valutare i preparati pericolosi per lo strato di ozono.

I preparati seguenti sono classificati pericolosi per l'ambiente:

1. E sono contrassegnati con il simbolo "N", l'indicazione di pericolo "pericoloso per l'ambiente" e la frase di rischio R59;

1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con il simbolo "N" e la frase di rischio R59 per una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

2. E contrassegnati con la frase di rischio R59:

2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R59 per una concentrazione singola, pari o superiore:

a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;

b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;».

— Si riporta il testo dell'allegato II, parte B, Tabella 1, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato.

«Parte B

Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per l'ambiente

I. Per l'ambiente acquatico.

I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

Tabella 1

Tossicità acquatica acuta e effetti negativi a lungo termine

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	N, R50-53	N, R51-53	R52-53
N, R50-53	Cn ≥ 25%	2,5% ≤ Cn < 25%	*0,25% ≤ Cn < 2,5%*
N, R51-53		Cn ≤ 25%	2,5% ≤ Cn < 25%
R52-53			Cn ≥ 25%

Tabella 2

Tossicità acquatica acuta

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato
N, R50	Cn ≥ 25% *N, R50*
N, R50-53	Cn ≥ 25%

Tabella 3

Tossicità acquatica

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato
R52	Cn ≥ 25% *R52*

Tabella 4

Effetti nocivi a lungo termine

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato
R53	Cn ≥ 25% *R53*
N, R50-53	Cn ≥ 25%
N, R51-53	Cn ≥ 25%
R52-53	Cn ≥ 25%

II. Per l'ambiente acquatico.

I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso o per i preparati gassosi in volume/volume determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

Tabella 5

Pericoloso per lo strato di ozono

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato
N con R59	Cn ≥ 0,1% *N, R59*

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato
R59	Cn ≥ 0,1% R59

».

— Si riporta il testo dell'allegato II, parte C, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

«Parte C

Metodi di prova per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico

La classificazione di un preparato è effettuata in genere secondo il metodo convenzionale. Tuttavia per determinare la tossicità acquatica acuta, può rivelarsi opportuno in certi casi effettuare prove sul preparato.

Il risultato di queste prove sul preparato può soltanto modificare la classificazione relativa alla tossicità acquatica acuta che sarebbe ottenuta applicando il metodo convenzionale.

Se il responsabile dell'immissione sul mercato decide cli effettuare queste prove, esse devono essere realizzate rispettando i criteri di qualità dei metodi indicati nell'allegato V, *parte C del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997*, del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.

Inoltre, le prove devono essere effettuate su tutte e tre le specie previste secondo i criteri dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiomamenti (alghe, dafnie e pesci) a meno che, dopo la prova su una delle specie, sia già stata attribuita al preparato la classificazione più elevata di pericolo relativa alla tossicità acquatica acuta oppure a meno che non sia gia disponibile un risultato della prova prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'allegato III, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblciato:

«Allegato III

Disposizioni speciali per i recipienti contenenti preparati offerti o venduti al pubblico (art 8., comma 3)

Parte A

Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini

1. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e etichettati come molto tossici, tossici o corrosivi secondo l'articolo 9 e nelle condizioni previste *all'articolo 5 del presente decreto legislativo* devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini.

2. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati che presentano un pericolo all'inalazione (Xn, R65) e classificati ed etichettati in base al punto 3.2.3, dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti ad eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di nebulizzazione sigillato.

3. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti almeno una delle sostanze di seguito enumerate e presente in concentrazione uguale o superiore alla concentrazione limite specifica.

N.	Identificazione della sostanza			Limite di concentrazione
	CAS Reg. n.	Nome	EINECS n.	
1	67-56-1	Metanolo	*200-659-6*	≥ 3%
2	75-09-2	Diclorometano	*200-838-9*	≥ 1%

che sono offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini».

— Si riporta il testo dell'allegato IV, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

«Allegato IV

Disposizioni speciali concernenti l'etichettatura di taluni preparati

A. Preparati classificati pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.

1. *Preparati venduti al pubblico.*

1.1. L'etichetta dell'imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti all'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.

1.2. Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull'imballaggio stesso, l'imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l'uso precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto.

2. *Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione.*

L'etichetta dell'imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti all'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.

3. *Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33: "Pericolo di effetti cumulativi".*

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R33, l'etichetta del preparato deve riportare il testo di questa frase R33, come indicato *nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997* e successivi aggiornamenti, qualora tale sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all'1%, a meno che all'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, siano indicati valori diversi.

4. *Preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla frase R64: "Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno".*

Se un preparato contiene almeno una sostanza caratterizzata dalla frase tipo R64, l'etichetta del preparato deve riportare il testo di questa frase R64, come indicato *nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997*, e successivi aggiornamenti, qualora tale sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all'1%, a meno che all'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, siano specificati valori diversi.».

— Si riporta il testo dell'allegtao V, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

«Allegato V

Riservatezza dell'identità chimica di una sostanza

(articolo 14)

Parte A

Informazioni che devono figurare nella richiesta di riservatezza.

Note introduttive:

A. L'articolo 14 precisa a quali condizioni il responsabile dell'immissione sul mercato può avvalersi della riservatezza

B. Per evitare più dichiarazioni di riservatezza relative alla stessa sostanza utilizzata in preparati diversi, è sufficiente un'unica richiesta di riservatezza se alcuni preparati hanno:

le stesse componenti pericolose presenti nella stessa gamma di concentrazione;

la stessa classificazione e la stessa etichettatura;

gli stessi utilizzi.

Per non rivelare l'identità chimica della stessa sostanza presente in tutti i preparati in questione, deve essere utilizzata un'unica denominazione alternativa. La richiesta di riservatezza deve comprendere tutte le informazioni previste nella richiesta qui di seguito, senza dimenticare il nome o la denominazione commerciale di ciascun preparato.

C. La denominazione alternativa utilizzata sull'etichetta deve essere la stessa che figura nella rubrica 2 "Composizione/informazioni sugli ingredienti" dell'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.

Questo implica l'uso di una denominazione alternativa che fornisca sufficienti informazioni sulla sostanza per garantire una manipolazione senza pericolo del preparato.

D. Nel presentare la richiesta di utilizzo di una denominazione alternativa, il responsabile dell'immissione sul mercato deve tener conto della necessità di fornire informazioni sufficienti a garantire che siano prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e che pnssano essere ridotti al minimo i rischi derivanti dalla manipolazione del preparato.

Richiesta di riservatezza

A norma dell'articolo 14, la richiesta di riservatezza deve obbligatoriamente comprendere le informazioni seguenti:

1. Norme e indirizzo completo (compreso il numero di telefono) del responsabile dell'immissione sul mercato all'interno della Comunità (produttore, importatore o distributore).

2. Indicazione precisa della/e sostanza/e per la/e quale/i è richiesta la riservatezza e della denoritinazione alternativa

Numero CAS	Numero EINECS	Nome chimico secondo nomenclatura internazionale e classificazione (allegato I della direttiva *67/548/CEE* del consiglio o classificazione provvisoria	Denominazione alternativa
a) *b*) *c*)			

N.B.: Per le sostanze classificate provvisoriamente, bisogna aggiungere le informazioni (riferimenti bibliografici) che dimostrano che la classificazione provvisoria è stata effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e disponibili relativi alle proprietà della sostanza.

3. Motivazione della riservatezza (probabilità - plausibilità).

4. Nome/i commerciale/i o designazione/i del/i preparato/i.

5. La denominazione o il nome commerciale sono gli stessi in tutta la Comunità:

SI □ NO □

In caso negativo, precisare il nome o la denominazione commerciale utilizzati negli altri Stati membri:

Austria;
Belgio;
Danimarca;
Germania;
Grecia;
Finlandia;
Francia;
Spagna;
Svezia;
Irlanda;
Italia;
Lussemburgo;
Paesi Bassi;
Portogallo;
Regno Unito.

6. Composizione del/i preparato/i (come definita nel punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.

7. Classificazione del/dei preparato/i a norma dell'art. 3.

8. Etichettatura del/dei preparato/i a norma dell'art. 9.

9. Utilizzi previsti del/dei preparato/i.

10. *Scheda informativa in materia di sicurezza a norma del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997, e successivi aggiornamenti.*».

— Si riporta il testo dell'allegato V, parte B, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

«Parte B

Guida lessicale per stabilire le denominazioni alternative (nomi generici)

1. Nota introduttiva.

Questa guida lessicale è basata sulla procedura di classificazione delle sostanze pericolose (ripartizione delle sostanze in famiglie), quale riportata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti. Possono essere utilizzate denominazioni alternative a quelle basate sulla seguente guida. Tuttavia, le denominazioni scelte devono fornire in ciascun caso informazioni sufficienti a garantire che il preparato possa essere manipolato senza rischi e che possano essere prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Le famiglie sono definite nel modo seguente:

sostanze inorganiche od organiche che hanno in comune l'elemento chimico più caratteristico che determina le loro proprietà. Il nome della famiglia è dedotto dal nome dell'elemento chimico. Queste famiglie sono numerate come all'allegato I in base al numero atomico dell'elemento chimico (da 001 a 103);

sostanze organiche che hanno in comune il gruppo funzionale più caratteristico che determina le loro proprietà.

Il nome della famiglia è dedotto dal nome del gruppo funzionale.

Queste famiglie sono numerate in base al numero convenzionale di cui all'allegato I (da 601 a 650).

In alcuni casi sono state aggiunte sottofamiglie che raggruppano le sostanze che hanno in comune caratteristiche specifiche.

2. Determinazione del nome generico.

Princìpi generali.

La determinazione del nome generico avviene secondo la seguente procedura generale, in due tappe consecutive:

i) identificazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici presenti nella molecola;

ii) presa in considerazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici più significativi.

I gruppi funzionali e gli elementi identificati presi in considerazione sono i nomi delle famiglie e delle sottofamiglie definiti al punto 3 seguente, il cui elenco non ha tuttavia carattere esclusivo.

3. Ripartizione delle sostanze in famiglie e in sottofamiglie.

Numero della famiglia allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti	Famiglie	Sottofamiglie
001	Componenti dell'idrogeno Idruri	
002	Composti dell'elio	
003	Composti del litio	
004	Composti del berillio	
005	Composti del boro Borani Borati	
006	Composti del carbone Carbammati Composti inorganici del carbone Sali dell'acido cianidrico Urea e derivati	
007	Composti dell'azoto Composti di ammonio quaternario Composti acidi dell'azoto Nitrati Nitriti	
008	Composti dell'ossigeno	
009	Composti del fluoro Fluoruri inorganici	
010	Composti del neon	
011	Composti del sodio	
012	Composti del magnesio Derivati organometallici del magnesio	
013	Composti dell'alluminio Derivati organometallici dell'alluminio	
014	Composti del silicio Siliconi Silicati	
015	Composti del fosforo Composti acidi del fosforo *Composti del fosfonio* Esteri fosforici Fostati Fosfiti Fosforamidi e derivati	
016	Composti dello zolfo Composti acidi dello zolfo Mercaptani Solfati Solfiti	
017	Composti del cloro Clorati Perclorati	
018	Composti dell'argon	
019	Composti del potassio	
020	Composti del calcio	
021	Composti dello scandio	
022	Composti del titanio	
023	Composti del vanadio	
024	Composti del cromo Composti del cromo IV (cromati)	
025	Composti del manganese	

Numero della famiglia allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti	Famiglie	Sottofamiglie
026	Composti del ferro	
027	Composti del cobalto	
028	Composti del nichel	
029	Composti del rame	
030	Composti dello zinco Derivati organometallici dello zinco	
031	Composti del gallio	
032	Composti del germanio	
033	Composti dell'arsenico	
034	Composti del selenio	
035	Composti del bromo	
036	Composti del cripton	
037	Composti del rubinio	
038	Composti dello stronzio	
039	Composti dell'ittrio	
040	Composti dello zirconio	
041	Composti del niobio	
042	Composti del molibdeno	
043	Composti del tecnezio	
044	Composti del rutenio	
045	Composti del rodio	
046	Composti del palladio	
047	Composti dell'argento	
048	Composti del cadmio	
049	Composti dell'indio	
050	Composti dello stagno Derivati organometallici dello stagno	
051	Composti dell'antimonio	
052	Composti del tellurio	
053	Composti dello iodio	
054	Composti dello xeno	
055	Composti del cesio	
056	Composti del bario	
057	Composti del lantanio	
058	Composti del cerio	
059	*Composti del praseodimio*	
060	Composti del neodimio	
061	Composti del promezio	
062	Composti del samario	
063	Composti dell'europio	
064	Composti del gadolinio	
065	Composti del terbio	
066	Composti del disprosio	
067	Composti dell'olmio	
068	Composti dell'erbio	
069	Composti del tulio	
070	Composti dell'itterbio	
071	Composti del lutezio	
072	Composti dell'afnio	
073	Composti del tantalio	
074	Composti del tungsteno	
075	Composti del renio	

Numero della famiglia allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti	Famiglie	Sottofamiglie
076	Composti dell'osmio	
077	Composti dell'iridio	
078	Composti del platino	
079	Composti dell'oro	
080	Composti del mercurio Derivati organometallici del mercurio	
081	Composti del tallio	
082	Composti del piombo Derivati organometallici del piombo	
083	Composti del bismuto	
084	Composti del polonio	
085	Composti dell'astato	
086	Composti del radon	
087	Composti del francio	
088	Composti del radio	
089	Composti dell'attinio	
090	Composti del torio	
091	Composti del protoattinio	
092	Composti dell'uranio	
093	Composti del nettunio	
094	Composti del plutonio	
095	Composti dell'americio	
096	Composti del curio	
097	Composti del berkelio	
098	Composti del californio	
099	Composti dell'einsteinio	
100	Composti del fermio	
101	Composti del mendelevio	
102	Composti del nobelio	
103	Composti del laurenzio	
601	Idrocarburi Idrocarburi alifatici Idrocarburi aromatici Idrocarburi aliciclici Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	
602	Idrocarburi alogenati (*) Idrocarburi alifatici alogenati (*) Idrocarburi aromatici alogenati (*) Idrocarburi aliciclici alogenati (*) —— (*) Da precisare secondo la *famiglia* corrispondente all'ologeno	
603	Alcoli e derivati Alcoli alifatici Alcoli aromatici Alcoli aliciclici Alcanolamine Derivati epossidici Eteri Glicoli eteri Glicoli e polioli	
604	Fenoli e derivati Derivati alogenati (*) dei fenoli —— (*) Da precisare secondo la *famiglia* corrispondente all'alogeno.	

Numero della famiglia allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti	Famiglie	Sottofamiglie
605	Aldeidi e derivati Aldeidi alifatiche Aldeidi aromatiche Aldeidi alicicliche Acetali alifatici Acetali aromatici Acetali aliciclici	
606	Chetoni e derivati Chetoni alifatici Chetoni aromatici (*) Chetoni aliciclici —— (*) Compresi i chinoni	
607	Acidi organici e derivati Acidi alifatici Acidi alifatici alogenati (*) Acidi aromatici Acidi aromatici alogenati (*) Acidi aliciclici Acidi aliciclici alogenati (*) Anidridi di acido alifatico Anidridi di acido alifatico alogenato (*) Anidridi di acido aromatico Anidridi di acido aromatico alogenato (*) Anidridi di acido aliciclico Anidridi di acido aliciclico alogenato (*) Sali di acido alifatico Sali di acido alifatico alogenato (*) Sali di acido aromatico Sali di acido aromatico alogenato (*) Sali di acido aliciclico Sali di acido aliciclico alogenato (*) Esteri di acido alifatico Esteri di acido alifatico alogenato (*) Esteri di acido aromatico Esteri di acido aromatico alogenato (*) Esteri di acido aliciclico Esteri di acido aliciclico alogenato (*) Acrilati Metacrilati Lattoni Alogenuri d'acile —— (*) Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno.	
608	Nitrili e derivati	
609	Nitrocomposti	
610	Composti cloronitrati	
611	Azossicomposti e azocomposti	
612	Derivati amminici Ammine alifatiche e derivati Ammine alicicliche e derivati Ammine aromatiche e derivati Anilina e derivati Benzidina e derivati	
613	Basi eterocicliche e derivati Benzimidazolo e derivati Imidazolo e derivati Piretrinoidi Chinolina e derivati Triazina e derivati Triazolo e derivati	
614	Glucosidi e alcoloidi Alcoloidi e derivati Glucosio e derivati	
615	Cianati e isocianati Cianati Isocianati	

Numero della famiglia allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti	Famiglie	Sottofamiglie
616	Ammidi e derivati Acetammide e derivati Anilidi	
617	Perossidi organici	
647	Enzimi	
648	Derivati complessi del carbone Estratto acido Estratto alcalino Olio di antracene Residuo di estratto di olio di antracene Frazione di olio di antracene Olio carbolico Residuo di estratto di olio carbolico Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido Liquidi di carbone, solventi per l'estrazione con solvente liquido Carbolio Catrame di carbone Residuio di estratto di catrame di carbone fossile Coke (catrame di carbone), bassa temperatura, pece di alta temperatura Coke (catrame di carbone), pece di alta temperatura Coke (catrame di carbone), mista pece di carbone alta temperatura Benzolo grezzo Fenoli grezzi Basi di catrame grezze Basi distillate Fenoli distillati Distillati Distillati (carbone), estrazione con solvente liquido, primaria Distillati (carbone), idrocracking di estrazione con solvente Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente Residui di estrazione (carbone), catrame di carbone a bassa temperatura alcalino. Olio fresco Combustibili, diesel, estrazione del carbone con solvente, di idrocracking idroge nati Combustibili per aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, d'idrocra cking idrogenati Benzina, estrazione del carbone con solvente, nafta di idrocracking Prodotti di trattamento termico Olio di antracene pesante Ridistillati di olio di antracene pesante Olio leggero Olio leggero lavato, altobollente Olio leggero lavato, mediobollente Olio leggero lavato, bassobollente Ridistillati di olio leggero, altobollenti Ridistillati di olio leggero, mediobollenti Ridistillati di olio leggero, bassobollenti Olio metilnaftalenico Residuo di estratto di olio di metilnaftalene Nafta (carbone) estrazione con solvente di idrocracking Olio naftalenico Residuo di estratto di olio naftalenico Olio nafulenico ridistillato Pece Ridistillati di pece Residui peciosi trattasi termicamente Pece ossidata Prodotti di pirolisi Ridistillati Residui (carbone), estrazione con solvente liquido Catrame, carbone bruno Catrame, carbone bruno, bassa temperatura Olio di catrame, altobollente Olio di catrame, mediobollente Olio lavaggio gas *Residuo* di estratto di olio lavaggio gas Olio lavaggio ridistillato	

Numero della famiglia allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti	Famiglie	Sottofamiglie
649	Derivati complessi del petrolio Petrolio grezzo Gas di petrolio Nafta con basso punto di ebollizione Nafta modificata con basso punto di ebollizione Nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione Nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione Nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione Nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione Nafta con basso punto di ebollizione non specificata Cherosene ottenuto per via diretta Cherosene non specificato Gasolio da cracking Gasolio non specificato	

Omissis».

— Si riporta il testo dell'allegato VII, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

«ALLEGATO VII

Parte A

Criteri per l'individuazione delle sostanze ai fini di cui all'art. 9, comma 4, lettera c)

Ai fini dell'etichettatura del preparato, il responsabile dell'immissione sul mercato deve rispettare le seguenti condizioni:

1. per i preparati classificati T^+, T, X_n, in base *all'articolo 5* si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze T^+, T, X_n presenti in concentrazione pari o superiore al limite rispettivo più basso (limite X_n) fissato per ciascuna di esse all'allegato I, del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministro della sanità e successivi aggiornamenti o, in mancanza, *allegato I, parte B*, del presente decreto;

2. per i preparati classificati C, in base *all'articolo 5*, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze C presenti in concentrazione pari o superiore al limite più basso (limite X_i) fissato all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministro della sanità e successivi aggiornamenti o, in mancanza, *all'allegato I, parte B*, del predetto decreto;

3. deve figurare in etichetta il nome delle sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o più delle sottoindicate categorie di pericolo:

a) cancerogeno, categoria 1, 2 o 3;

b) mutageno categoria 1, 2 o 3;

c) tossico per il ciclo riproduttivo categorie 1, 2 o 3;

d) molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non letali dopo un'unica esposizione;

e) tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata;

f) sensibilizzante.

4. non deve figurare in etichetta il nome di qualsiasi sostanza che abbia portato a classificare il preparato in una o più delle categorie di pericolo seguenti, a meno che la sostanza non debba essere menzionata ai sensi dei punti 1, 2 e 3:

c) esplosivo;

d) comburente;

e) estremamente infiammabile;

f) facilmente infiammabile;

g) infiammabile;

h) irritante;

i) pericoloso per l'ambiente.

5. in linea generale, in massimo di quattro nomi chimici è sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente responsabili di pericoli rilevanti per la salute che hanno portato alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio. In certi casi possono risultare necessari più di quattro nomi chimici.

6. laddove richiesto, il nome chimico deve corrispondere ad una delle denominazioni di cui all'allegato I *del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997*, e successivi aggiornamenti, o ad una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale, qualora la corrispondente denominazione non figuri ancora in tale allegato.».

04G0294

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G402033/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.